DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1996

che modifica la decisione 94/360/CE, relativa alla riduzione della frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/104/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che prevengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/52/CE [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, con decisione 94/360/CE [3], modificata da ultimo dalla decisione 95/270/CE [4], la Commissione ha adottato misure atte a ridurre la frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi ; che le nuove frequenze si applicano a decorrere dal 1° febbraio 1996, previo riesame delle stesse sulla base degli esiti di tutti i controlli eseguiti sulle partite di prodotti importati ;

considerando che le condizioni di importazione dei prodotti devono essere ulteriormente armonizzate ;

considerando che la revisione delle frequenze di cui all'articolo 3, paragrafo 3 richiede, da parte degli Stati membri, una maggiore esperienza in fatto di controlli sui prodotti importati ; che risulta pertanto necessario posticipare al 1° gennaio 1997 la data di applicazione delle frequenze ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 94/360/CE è modificata come segue :

— all'articolo 3, paragrafo 1, la data del 1° dicembre 1995 è sostituita dal 1° gennaio 1996 ;

— all'articolo 3, paragrafo 3, la data del 1° febbraio 1996 è sostituita dal 15 maggio 1996 ;

— all'articolo 7, la data del 1° febbraio 1996 è sostituita dal 1 ° gennaio 1997.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 265 dell'8. 10. 1995, pag. 16.
(3) GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 41.
(4) GU n. L 165 del 15. 7. 1995, pag. 24.